



Comune di
Roccella Jonica



LEGAMBIENTE - TOURING CLUB BANDIERA BLU - FEE

Provincia di Reggio Calabria

Area Amministrativa – Affari Generali
Servizio **COMMERCIO**

Protocollo n _____

Roccella Jonica, _____

Ai Sigg.
Esercenti del Settore Commercio

- LL.SS. -

Oggetto: Circolare informativa e relativa modulistica. D. Lgs n 114/98, art. 15.
Legge Regionale n. 17 dell'11 giugno 1999 e s.m.i.

Con la presente lo scrivente ufficio intende fornire alcuni chiarimenti e la relativa modulistica agli operatori in indirizzo in relazione alle vendite straordinarie ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 114/1998 e degli artt. 16, 17 e 18 della Legge Regionale 11 giugno 1999 n. 17 e successive modifiche.

Si tratta di indicazioni sintetiche che non esauriscono i diversi aspetti dell'argomento in oggetto. Naturalmente per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente ufficio.

LE VENDITE STRAORDINARIE

Il Decreto Legislativo n. 114 del 1998 stabilisce all'articolo 15 che per vendite straordinarie si intendono: le vendite di liquidazione; le vendite di fine stagione; le vendite promozionali. Nelle vendite straordinarie l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

La Legge Regionale n. 17 del 1999 (Direttive Regionali in materia di commercio in sede fissa) successivamente modificata ed integrata, stabilisce che la vendita di Liquidazione in seguito a cessazione dell'attività commerciale, cessione d'azienda, trasferimento in altri locali, trasformazione o rinnovo dei locali **è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto vendita.**

COSA OCCORRE FARE

Viale Cristoforo Colombo
89047 Roccella Jonica (RC)

Tel. +39 0964
84227/8
Fax +39 0964 84159

CF e PI 81000950808
www.roccella.it
mail luca.marrapodi@roccella.it



Tale comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o presentata all'Ufficio Commercio, dove verrà rilasciata una ricevuta con relativo numero di protocollo) almeno 15 giorni prima della data di inizio delle vendite medesime.

Nella comunicazione devono essere indicati: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui la medesima viene effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per una durata massima di sei settimane in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.

La comunicazione di vendita di liquidazione **deve essere accompagnata** da una serie di atti che comprovano i casi sopra citati:

- a) **cessazione dell'attività** – atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
- b) **cessione di azienda** – copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) **trasferimento in altri locali** – copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d) **trasformazione/rinnovo locali** – dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a € 51,56 IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di € 5164,57, da comprovare successivamente con copia delle fatture.

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

Le vendite di fine stagione (anche detti “saldi di fine stagione”) riguardano quei prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Si intendono tali:

- a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
- c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) gli articoli sportivi;
- e) gli articoli di elettronica;
- f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.



Comune di
Roccella Jonica

Provincia di Reggio Calabria

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi dell'anno e l'avvio, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di gennaio e luglio.

Con apposita delibera la Giunta Regionale della Calabria ha determinato le date delle vendite di fine stagione o saldi per gli anni 2010 e 2011.

Anno 2010 – dal primo sabato di gennaio alla fine del mese di febbraio
dal primo sabato di luglio al 31 agosto.

Anno 2011 – dal primo sabato di gennaio alla fine del mese di febbraio
dal primo sabato di luglio al 31 agosto.

COSA OCCORRE FARE

L'effettuazione della vendita di fine stagione **è soggetta a comunicazione al Comune da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio.**

È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate, per tutti o una parte dei prodotti merceologici, salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Anche in questo caso lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, la comunicazione al Comune è facoltativa e quindi non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive. A tal proposito è però indispensabile fare alcune precisazioni. Lo scrivente Ufficio ha ricevuto sollecitazioni da parte degli operatori del settore per un più efficace controllo sulle vendite promozionali soprattutto durante i giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione.

Appare chiaro che senza un adeguato riscontro preventivo questo controllo diventa assai difficile. Per questo motivo lo scrivente Ufficio intende sensibilizzare gli esercenti al fine di rendere effettiva la prassi della comunicazione delle vendite promozionali (comunicazione che rimane facoltativa). L'iniziativa è animata esclusivamente dall'intento di favorire quanto più possibile la trasparenza non solo nei confronti dei consumatori ma anche a favore degli operatori del settore.



Alle vendite non si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Unica limitazione è che le vendite promozionali **non possono essere effettuate nei 15 giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.**

DISPOSIZIONI COMUNI

Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possono essere oggetto di tale forma di vendita.

Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo topografico. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite fino all'esaurimento delle scorte.

Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo prodotti già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurre di nuovi, sia acquistati sia in conto deposito.

L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

VENDITE SOTTOCOSTO

Per vendite sottocosto si intendono le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Le vendite sottocosto possono essere fatte da negozi che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte, non detengono una quota superiore al cinquanta per



Comune di
Roccella Jonica

Provincia di Reggio Calabria

cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno sede i negozi, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

COSA OCCORRE FARE

Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per poter effettuare un'altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell'anno.

SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione, il mancato invio della documentazione richiesta e ogni altra violazione delle disposizioni sopra richiamate danno luogo alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

La modulistica relativa alle comunicazioni richiamate in questa nota è scaricabile dal sito internet del Comune, www.roccella.it oppure può essere ritirata direttamente presso l'Ufficio Commercio.

Ringraziandovi sin d'ora per la VS. collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Commercio
sig.ra Anzia Scali

Il Responsabile dell'Area
dott. Luca Marrapodi